



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 13-04-2023 Numero 16

Copia

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di aprile alle ore 18:30, in Arenzano, nella sede comunale, convocato nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Silvestrini Francesco	P	Novello Niccolo	P
Battistini Giorgia	P	Oliveri Davide	P
Canu Monica	P	Piccardo Federica	P
Cenedesi Paolo	P	Robello Giacomo	P
Chiossone Romina	P	Rossi Matteo	A
Ferrari Lucia	P	Teschioni Gabriele	P
Gambino Giulia	P	Vernazza Giuseppe	P
Guglielmino Luca	P	Traverso Gianluca	P
Magliocchetti Renato	P		

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sindaco Silvestrini Francesco.

Partecipa il Segretario Comunale Morabito Massimiliano.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in Prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE**RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio comunale n 9. in data 27/03/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2024/2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 27/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario riferito al triennio 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 17/02/2022 con la quale è stato approvato il PEG relativo al triennio 2023-2025; Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 Del 30-06-2022;

PREMESSO CHE:

- l'art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, prevede che “Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000, attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che:

- la TARI, oggetto della presente deliberazione è un tributo destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato dall'art. 1, comma 641 e seguenti della Legge 147/2013;
- l'art. 1, comma 651, legge 147/2013 dispone che "il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- l'art. 1, comma 653, specifica che nella determinazione dei costi, di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard al fine della valutazione dell'andamento del servizio;
- l'art. 1, comma 654, specifica che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- la determinazione della tariffa è effettuata dal Comune in conformità al Piano Economico Finanziario (Pef) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge tale servizio nel quale sono individuati i costi del servizio e gli elementi necessari alla attribuzione della parte fissa e di quella variabile delle tariffe, per le utenze domestiche e non domestiche;
- il piano economico finanziario è soggetto ai principi ed iter procedurali disposti da Arera (autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) organo competente in materia ai sensi articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017) ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2022 che ha approvato il Piano Economico Finanziario 2022/2025

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Tari (di seguito regolamento comunale);

VISTO in particolare l'art. 14 del citato regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che le tariffe che si intendono approvare con il presente provvedimento attengono alla TARI tributo istituita ai sensi art. 1, comma 639 e 651, della Legge 147/2013

DATO ATTO che ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158:

- la tariffa della componente rifiuti del tributo è composta dalla quota fissa e la quota variabile (così come identificati dal MTR che ha variato la tipologia di costi fissi e variabili che andrà a regime in cinque anni)
- la tariffa della componente rifiuti del tributo è articolata nelle categorie dell'utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i locali ad uso deposito (cantine e box) e dall'utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree;

- ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso;
- viene approvato, con iter disciplinato con deliberazione 363/2021 di Arera, ogni anno il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti, contenente l'indicazione dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa (art. 8 DPR 158/1999);
- l'ente per la determinazione della tariffa deve procedere alla ripartizione tra le categorie dell'utenza domestica e dell'utenza non domestica dell'insieme dei costi, distinti in parte fissa e in parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un'equa ripartizione degli stessi (art. 4 D.P.R. 158/1999);
- ai fini del computo della tariffa vengono utilizzati per le utenze domestiche i coefficienti KA (determinati dalla legge in misura fissa) e KB espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, e per le categorie di utenze non domestiche vengono utilizzati gli appositi coefficienti KC e KD espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie;
- tali coefficienti di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 ad eccezione dei KA (determinato in misura fissa) devono essere determinati dall'ente nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dal decreto stesso, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze;
- le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche sono calcolate applicando i coefficienti di cui sopra;
- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare;
- per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;

DATO ATTO, altresì che il Comune di Arenzano non applica le deroghe previste dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, il quale ha consentito ai Comuni, nella determinazione dei coefficienti per il calcolo della quota variabile delle utenze domestiche (Kb) e delle quote fissa e variabile delle utenze non domestiche (Kc e Kd) di derogare ai limiti massimi e minimi stabiliti dalle tabelle allegate al D.P.R. N. 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RITENUTO di approvare:

- i coefficienti KB, KC, KD (entro i limiti previsti dalla legge per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) per il calcolo della tariffa come da prospetto A) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- le tariffe delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche - come da prospetto A) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento come da art 22 del Regolamento Comunale;

VISTO l'art. 5 della deliberazione 443/2019 deliberazione che specifica che a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti del costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR siano definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.PR. 158/1999;

RICHIAMATO il PEF relativo al quadriennio 2022/2025 Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2022 in base al quale, le entrate tariffarie relative alla parte variabile e alla parte fissa relative all'anno 2023, sono state così calcolate:

- Parte variabile 2.008.796,00 euro;
 - Parte fissa 1.540.683,00 euro;
- Per un totale di 3.549.479,00 euro.

DATO ATTO che ai fini del calcolo degli importi sopra citati, non sono state prese in considerazione le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, come chiarito dalla nota della Città Metropolitana di Genova prot 26280/2022 acquisita al protocollo del Comune di Arenzano con n 10067 del 17/05/2022 dal momento che è cessato lo stato di emergenza a seguito della pandemia da Covid-19;

VISTO altresì che in sede di rielaborazione si è ritenuto equo effettuare la ripartizione dei costi tra le categorie di utenza domestica e non domestica con le seguenti ripartizioni: 62,00 per cento utenze domestiche e 38,00 per cento utenze non domestiche;

RITENUTO, inoltre, opportuno approvare anche le tariffe per servizi a domanda individuale relative allo smaltimento rifiuti.

PRESO ATTO che è fatta salva, ai sensi art. 1 comma 666 della Legge 147/2014, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, deliberato dalla Città Metropolitana di Genova nella percentuale del 3%;

PRESO ATTO, altresì, che in sede di adozione delle tariffe saranno applicate le previsioni agevolative previste dal regolamento comunale;

PRESO ATTO, inoltre che per l'anno in corso le scadenze dei pagamenti sono determinate, ai sensi dell'art 35 del Regolamento della disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), nel seguente modo:

- 31/05/2023 acconto;
- 02/12/2023 saldo;

Entrambi gli importi calcolati sulla base delle tariffe approvate con la presente deliberazione;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, in base al quale: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Genova sull'importo del tributo, nella misura del 3%;

DATO ATTO che, per effetto dell'art. 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), è stato rinviato al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali, modificando quanto già determinato con Dm. 13 dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 marzo 2023;

PRESO ATTO della proposta redatta dall'ufficio tributi;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile finanziario;

ACQUISITO il parere espresso dal revisore dei conti ai sensi art. 239, comma 1 lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000;

CON n. 11 voti favorevoli, su 16 consiglieri presenti di cui 11 votanti, essendosi astenuti 5 consiglieri (Renato Magliocchetti, Paolo Cenedesi, Giacomo Robello, Giulia Gambino, Gianluca Traverso), espressi nella forma di legge,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto che secondo il PEF relativo al quadriennio 2022/2025 le entrate tariffarie relative alla parte variabile e alla parte fissa relative all'anno 2023, sono state così calcolate:
 - Parte variabile 2.008.796,00 euro;
 - Parte fissa 1.540.683,00 euro;
 - Totale entrate tariffarie 3.549.479,00 euro.
3. di dare altresì atto che ai fini del calcolo degli importi sopra citati, non sono state prese in considerazione le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, come chiarito dalla nota della Città Metropolitana di Genova prot 26280/2022 acquisita al protocollo del Comune di Arenzano con n 10067 del 17/05/2022;

4. di determinare per l'anno 2023 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:
 - a) incidenza del gettito derivante dalla tari sulle utenze domestiche (UD) 62,00%
 - b) incidenza di gettito derivante dalla tari sulle utenze non domestiche (UND) 38,00%
5. di determinare per l'anno 2023 le tariffe relative alla tassa rifiuti così come riportato sull'allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione avente quale oggetto:
 - a) i coefficienti KB, KC, KD rilevanti nel calcolo della tariffa, per le utenze per ogni classe di attività come determinati nell'allegato A;
 - b) le quote delle tariffe della componente rifiuti della tari relative alle diverse categorie di utenze;
6. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
7. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Genova, nella misura del 3%;
8. di fissare per l'anno 2023 le seguenti scadenze della tassa rifiuti, come previsto dall'art. 35 del Regolamento della disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) nelle date del 31 maggio 2023 (prima rata) e 02 dicembre 2023 (seconda rata);
9. di approvare come da allegato B) tariffe per servizi a domanda individuale – anno 2023;
10. di dare atto che il servizio tributi provvederà alla pubblicazione delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'economia delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201/2011 convertito in L.n. 214/2011 nel testo attualmente in vigore.

.....

Con votazione separata ed unanime del Consiglio Comunale, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Silvestrini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Morabito Massimiliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ n. r.p. _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al giorno _____

Arenzano, li _____

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Morabito Massimiliano

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N.267.

Arenzano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Morabito Massimiliano

Divenuta esecutiva il _____, dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Morabito Massimiliano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Arenzano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Morabito Massimiliano